

REP. n. _____/2023 Atti Privati

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Provincia di Arezzo

OGGETTO: CONTRATTO TRA COMUNE DI TERRANUOVA
BRACCIOLINI E _____ PER LA CONCESSIONE
DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "POGGIO
BRACCIOLINI" PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024;
2024-2025; 2025-2026 - CIG: _____

L'anno 2023 (duemilaventitrè), addì _____
del mese di _____, in Terranuova Bracciolini
presso la sede del Comune, Piazza della Repubblica,
16, sono presenti i Sigg. ri:

_____, domiciliato per la carica
presso la sede comunale ovvero in Terranuova
Bracciolini (AR) - Piazza della Repubblica n. 16,
nella sua qualifica di _____, il
quale dichiara di agire esclusivamente per conto
del Comune di Terranuova Bracciolini, che
rappresenta, ai sensi del decreto sindacale
_____e del D. lgs. 267/2000
(P.IVA 00231100512);

E

_____, nato a _____
residente in _____

il quale dichiara di intervenire al presente contratto nella sua qualità di " _____ " di _____ con sede in _____ C.F. e P. IVA: _____ - Riferimento PEC: _____, in seguito denominato anche semplicemente "Concessionario" giusto _____ (agli atti dell'U.O.A. Contratti Pubblici dell'ente);

I suddetti componenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, dichiarano di essere qui convenuti per stipulare la presente convenzione:

PREMESSO

- **CHE** con la Determina n. _____ del _____ la Responsabile del Servizio cultura sport e sviluppo economico è stato approvato un Avviso _____ con allegata documentazione idonea a _____, nonché il presente schema di contratto, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto in forma privata da _____;

- **CHE** si è quindi provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione occorrente alla stipula del presente atto ed è stato accertato che la società non incorre in cause di esclusione, per effetto dei controlli telematici effettuati ai sensi della delibera ANAC n. 1386 del 21 dicembre 2016;

- **CHE** _____

è qualificata per l'espletamento dei servizi di cui al presente contratto;

- **CHE** in esito ai controlli di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016, NON risultano cause ostative;

- **CHE** si è provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione occorrente alla stipula del presente atto ed è stato accertato che _____ non incorre in cause di esclusione, per effetto dei controlli telematici effettuati ai sensi della delibera ANAC n. 1386 del 21 dicembre 2016;

- **CHE** è quindi intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

ART. 1) - "PREMESSE" - APPROVAZIONE

Le parti approvano e confermano la "Premessa Narrativa" che si intende qui integralmente riportata e ben cognita dalle "parti contraenti", rimosso ogni dubbio e/o eccezione.

ART. 2) - AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Terranuova Bracciolini (AR), qui rappresentato dal _____ affida alla _____ con sede in _____, che come sopra rappresentata accetta il contratto relativo alla "CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "POGGIO BRACCIOLINI" PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024; 2024-2025; 2025-2026 secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e

nell'offerta tecnica presentata in sede di gara (allegati).

Art. 3) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il contratto ha ad oggetto la concessione della gestione della Scuola comunale di musica "Poggio Bracciolini" finalizzata alla divulgazione della cultura musicale attraverso:

- l'educazione alla musica per l'incremento della sua fruizione da parte dei cittadini e delle cittadine;
- la formazione musicale strumentale e vocale di base attraverso l'organizzazione di corsi individuali e collettivi rivolti a persone di ogni fascia d'età;
- la formazione strumentale senza scopi professionali;
- la socializzazione ed integrazione attraverso la musica.

In particolare, il concessionario si impegna a:

- curare la promozione e le iscrizioni, riscuotere le quote e organizzare i corsi;
- curare l'individuazione dei docenti e della gestione delle relative condizioni contrattuali, dei rapporti con gli allievi, le famiglie, l'associazionismo locale e con altre realtà territoriali.

ART. 4) DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione della Scuola Comunale di musica è stabilita in n° 3 (tre) anni scolastici, 2023-2024; 2024-2025; 2025-2026. Il Concessionario è comunque tenuto a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, nei tempi strettamente necessari e limitati all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 5) PARTE ECONOMICA - CONTRIBUTO DI GESTIONE

Come da determinazione a contrarre, l'Amministrazione dà atto della copertura finanziaria del contributo di gestione per i servizi previsti in concessione e per tale contributo di gestione è stato acquisito l'impegno di spesa pari ad euro 30.000,00 (IVA compresa) per ciascun anno scolastico.

I versamenti a favore del concessionario verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato, unitamente alle dichiarazioni ex art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti relativi a commesse pubbliche.

I versamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Al termine della concessione il Concessionario

dovrà presentare una relazione finale riepilogativa della gestione e dei risultati raggiunti.

ART. 7) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., la _____ dichiara che i pagamenti dovranno essere effettuati sul C/C n. _____, specificando che le persone delegate ad operare su tale conto sono:

- 1) _____; 2)
- 2) _____;
- 3) _____.

Ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione. Il Concessionario si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente Contratto nella causale di tutti i pagamenti il relativo codice CIG.

ART. 8) PENALI

Il Concessionario è soggetto a penalità quando ponga in essere inadempimenti nella gestione dei

servizi e in particolare:

- si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità degli stessi;
- metta a disposizione docenti in numero inferiore a quello richiesto dai servizi;
- non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare per i servizi prestati;
- non ottemperi alle prescrizioni del capitolato di gara in merito alla disponibilità ed alle caratteristiche dei locali da destinare a sede delle attività della Scuola comunale di musica;
- non garantisca la prosecuzione del contratto nelle more del passaggio ad una nuova concessione e ciò sia nei casi di risoluzione o recesso dal contratto, sino alla scadenza dello stesso. Qualunque reclamo rilevato dal Comune, addebitabile al Concessionario, sarà ad esso contestato per scritto.

Il Concessionario dovrà rispondere per scritto, entro 10 giorni, adducendo le dovute giustificazioni. Se queste non saranno ritenute sufficienti, verrà applicata una penale di euro 300,00.

Dopo l'applicazione di 5 (cinque) penali l'importo della penale di cui sopra, per le ulteriori penali

successive, sarà raddoppiato.

Le penalità sono portate in deduzione:

- sui crediti vantati verso il Comune da parte dell'aggiudicatario;
- mediante escussione della polizza di garanzia per l'ammontare corrispondente a quello della penalità, ove i crediti manchino o siano insufficienti. In tale ultimo caso l'importo della fideiussione dovrà essere immediatamente reintegrato.

Resta salva la facoltà del Comune di procedere al recupero coattivo della somma dovuta.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore annuale della concessione, è facoltà del Comune richiedere la risoluzione del contratto, riservandosi di procedere all'escussione della polizza di garanzia e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione dei servizi e dal successivo affidamento ad altro soggetto. Le penalità non escludono il risarcimento dei danni derivanti dal mancato e non conforme svolgimento dei servizi.

ART. 9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

- a) mancata o tardivo inizio della gestione nei

- tempi e con le modalità indicate nel capitolato;
- b) accertate carenze o difformità del servizio rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, da quanto indicato dal Concessionario nell'offerta tecnica ovvero a quanto prescritto dal capitolato;
- c) violazione dell'obbligo di limitazione di utilizzo a n. 99 persone presenti contemporaneamente nella struttura;
- d) mancata o ritardata corresponsione della retribuzione e dei contributi previdenziali e assistenziali ai lavoratori anche per una sola mensilità;
- e) violazione dell'obbligo del Concessionario di informare immediatamente il Comune di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. Toscana n. 38 del 2007;
- f) sottoposizione alle procedure di legge per insolvenza;
- g) cessione del contratto;
- h) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 2016;
- i) applicazione di penali in misura superiore al

10% dell'importo annuale del contratto.

ART. 10) RECESSO

Per ragioni di interesse pubblico o altro comprovato motivo il Comune potrà recedere dal presente contratto con preavviso scritto di trenta giorni. In tal caso al Concessionario spetterà unicamente il contributo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che lo stesso possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin d'ora rinunciare.

ART. 11) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto e la subconcessione dello stesso. Il subappalto è ammesso nei termini previsti dagli art. 105 e 174 del D.lgs. 50 del 2016 nei limiti e termini indicati in sede di gara e solo previa autorizzazione della stazione appaltante, pena la rescissione della concessione.

ART. 12) - RISPETTO DELLE CLAUSOLE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE DEL 31/10/2015.

L'affidatario

dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la

legalità sottoscritto in data 31/10/2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, già facente parte degli atti di gara e altresì visionabile e consultabile all'indirizzo URL del nostro sito istituzionale amministrazione trasparente:

<http://trasparenza.comuneterranuova.it/index.php/dati-ulteriori> e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 13) - NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Tutti i dati comunicati dalle parti sono trattati dalle stesse nella persona dei rispettivi titolari dei trattamenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste dal presente contratto. I dati sono trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti e in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli artt. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679. L'informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali effettuati dal

comune è consultabile all'indirizzo url:
www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it. e presso
la sede del titolare. Per il Comune di Terranuova
Bracciolini il titolare del trattamento è
individuato nella persona del Sindaco protempore,
sig. Sergio Chienni, domiciliato per la carica c/o
la sede del Comune di Terranuova Bracciolini in
Piazza della Repubblica, 16 - 52028 - Terranuova
Bracciolini (AR). Per il concessionario
l'informativa relativa al trattamento dei dati
personali effettuati dalla stessa è consultabile
presso la sede della società stessa in Via Verdi
n.25/27 - 52028 - Terranuova Bracciolini (AR). Per
_____ il titolare del trattamento
dati è individuato nella persona
_____ nato
_____, residente in
_____, Via _____ domiciliato per
tale carica presso la sede
_____.

ART. 14) - INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI

La _____ con la
sottoscrizione del presente contratto attesta, ai
sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n.
165/2001, dichiara di non aver concluso contratti

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Terranuova Bracciolini che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART.15) - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE A GARANZIA DELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

- _____ in esecuzione dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, ha provveduto alla presentazione delle seguenti cauzioni:

A) Cauzione definitiva per gli eventuali oneri da inesatto adempimento, a garanzia della corretta esecuzione dei servizi oggetto della concessione, mediante _____, ovvero pari al 10% dell'importo contrattuale, senza riduzioni di sorta; (Polizza originale depositata "agli atti" dell'U.O.A Contratti Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini);

B) Polizza Assicurativa RCT/RCO n. _____ della

Compagnia Assicurativa " _____", in corso di validità ultima quietanza di pagamento in data _____). La polizza tiene indenne l'Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini da tutti i rischi derivanti dalle gestione-concessione, ovvero per eventuali per danni a terzi, a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa _____ affidataria

(Polizza originale e quietanza depositata "agli atti" dell'U.O.A Appalti e Contratti del Comune di Terranuova Bracciolini);

ART. 16) - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS. 81/2008)

Relativamente alle disposizioni in materia di "sicurezza sui luoghi di lavoro", di cui al D.lgs.9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., la società dichiara che nell'espletamento dei servizi oggetto di concessione, si obbliga ad applicare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Il responsabile delle sicurezze è individuato nella persona di _____, come in precedenza generalizzato in quanto stipulante del presente contratto.

ART. 17) - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL

CONTRATTO

_____ nomina quale responsabile dell'esecuzione del contratto, per tutta la durata dello stesso, il Sig. _____, già in precedenza generalizzato, in quanto stipulante del presente atto.

ART. 18) - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo di cui al presente contratto è stato designato nella persona _____ del Comune di Terranuova Bracciolini.

ART. 19) RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE CONTRATTO

PER IL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

Il Comune di Terranuova Bracciolini nomina quale responsabile dell'esecuzione del contratto, per tutta la durata dello stesso, _____ dell'Ente.

ART. 20) - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto _____ elegge domicilio presso le Sede legale ovvero in _____.

Le

notificazioni e le intimazioni saranno effettuate mediante lettera raccomandata o pec all'indirizzo:

_____ . Qualsiasi comunicazione fatta al soggetto individuato come Responsabile dell'esecuzione del contratto per la ditta, si considera fatta personalmente al legale rappresentante della società.

ART. 21) CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra Comune e Concessionario in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e decadenza del presente contratto, il Concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione degli interventi previsti, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'affidamento. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Il Tribunale di Arezzo è il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie non diversamente componibili secondo lo spirito del presente comma.

ART. 22) - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è stipulato in forma privata ed elettronica e sarà registrato solo in caso d'uso. In caso di registrazione tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico dell'aggiudicataria.

ART. 23) - NORME FISCALI

Ai fini della eventuale registrazione in caso d'uso, come precisato al precedente articolo 22 e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che il presente contratto è sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A. nella misura di legge, per cui, in caso di registrazione, sarà applicabile l'imposta in misura fissa a mente del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, art. 40.

ART. 24) - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, le Parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio al D.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., alle norme del Codice Civile, al Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato ed a tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, che si intendono qui riportate

per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione. Le Parti, dopo la rilettura dell'atto lo attestano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono digitalmente come segue.

Per il Comune di Terranuova Bracciolini

Per _____
